

**COMUNITÀ MONTANA DI VALLE SABBIA
NOZZA DI VESTONE**

**REGOLAMENTO COMPRENSORIALE PER LA
RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI**

**LEGGE 23 AGOSTO 1993 N. 352
LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008 N. 31, TITOLO VIII, E S.M.I.**

ART. 1 – Identificazione territoriale

Il territorio dei Comuni interessati dal presente Regolamento, coincide con il territorio della Comunità Montana di Valle Sabbia (d'ora in avanti CM) e viene individuato come unico comprensorio omogeneo ai fini della raccolta dei funghi in tutte le loro molteplici varietà.

L'applicazione del presente Regolamento sul territorio del singolo comune è subordinata all'adesione dello stesso alla *"Convenzione per la gestione del servizio di riscossione del contributo per la raccolta dei funghi epigei"*.

ART. 2 – Usi civici, consuetudini, tradizioni

L'esistenza degli usi civici, conservata nelle consuetudini e nelle tradizioni delle popolazioni residenti in montagna, riguarda anche i prodotti del sottobosco che rappresentano una componente e fonte rilevante dell'economia locale, come viene espressamente riconosciuto dalle leggi precitate.

Tali antichi diritti vengono riconosciuti nel successivo art. 6.

ART. 3 – Modalità di raccolta

In tutto il territorio della Comunità Montana di Valle Sabbia la raccolta avviene secondo le modalità previste dalla legge 352/93 e secondo le disposizioni di cui all'art. 98 della L.R. 5 dicembre 2008 n.31 e s.m.i..

La raccolta è vietata nei casi previsti dall'art. 100 della L.R. 31/08 e s.m.i..

ART. 4 – Quantità

Il limite giornaliero pro-capite è determinato in Kg.3 come previsto dall'art.98 della L.R. 5 dicembre 2008 n.31 e s.m.i., salvo che tale limite sia superato da un unico esemplare.

ART. 5 – Autorizzazione alla raccolta

La raccolta dei funghi nei territori comunali convenzionati con la Comunità Montana di Valle Sabbia, così come individuato dall'art. 1 del presente Regolamento, è subordinata all'esibizione della ricevuta di avvenuto pagamento di un contributo indicante il giorno o il periodo di riferimento.

L'importo del contributo spettante per la raccolta dei funghi su tutto il territorio dei Comuni della Comunità Montana di Valle Sabbia, aderenti alla "Convenzione per la gestione del servizio di riscossione del contributo per la raccolta dei funghi epigei", è stabilito dalla Comunità Montana e riportato in apposito documento denominato TARIFFE.

Comunità Montana per la gestione e l'organizzazione del servizio può avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni, del supporto di soggetti privati esterni, di società partecipate (in house), di Enti od Associazioni.

Il versamento del contributo per l'autorizzazione alla raccolta dei funghi viene introitato esclusivamente dalla Comunità Montana e potrà avvenire direttamente mediante bonifico bancario alla tesoreria, "pago PA", portali dedicati gestiti da Enti o soggetti convenzionati con la CM o mediante versamento diretto presso i soggetti autorizzati dalla CM che consentano la verifica ed il tracciamento del pagamento nel rispetto della normativa vigente.

I contenuti obbligatori della causale di versamento sono:

L.R. 31/2008 art. 97 e successive modifiche ed integrazioni - Contributo per la raccolta dei funghi epigei

Valido per il giorno oppure dal al

Nel territorio/della Comunità Montana di Valle Sabbia

Cognome Nome

C.F.....

ART. 6 – Esenzioni

Sono esentati dal pagamento del contributo per la raccolta dei funghi gli appartenenti alle sottoelencate categorie indicate all'art.2, comma 2 della Legge 23 agosto 1993 n. 352:

- Coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi i proprietari di boschi esclusivamente per l'attività di raccolta funghi sui terreni di proprietà;
- I residenti titolari di diritti di uso civico, così come descritto nell'art.2, per la raccolta dei funghi epigei all'interno del comune di residenza;

ART. 7 – Destinazione degli introiti

I proventi derivanti dai permessi di cui all'art. 5 e quelli derivanti dalle sanzioni di cui all'art. 8, in seguito a delega espressa con apposita convenzione sottoscritta dai Comuni, sono introitati per conto dei Comuni dalla Comunità Montana di Valle Sabbia, la quale tratterà le somme utili alla copertura delle spese generali per il servizio di quantificazione e raccolta dei contributi, per attività promozionali, per l'eventuale organizzazione di corsi micologici specifici e di iniziative didattiche; le somme rimanenti verranno annualmente liquidate ai singoli Comuni, in proporzione alla superficie boscata totale desunta dalla banca dati DUSAF (Destinazione d'uso dei suoli agricoli e forestali) di Regione Lombardia.

I contributi dovranno comunque essere utilizzati in conformità disposizioni di cui al comma 1, art. 104, della L.R. 31/08 e s.m.i. e, in particolare, alle seguenti attività previste dall'allegato 1) alla DGR X/3947 del 31/07/2015:

- a) Interventi di miglioramento ambientale sul territorio, tutela del patrimonio boschivo e della biodiversità e valorizzazione delle risorse naturali;
- b) Attività di informazione concernente aspetti della conservazione e tutela ambientale, nonché attività didattiche in materia ambientale e micologica;
- c) Interventi di trattamento e governo del bosco volti al miglioramento della produzione fungina;
- d) Ripristino e miglioramento di strade esistenti, nonché sistemazione e manutenzione dei sentieri;
- e) Prevenzione degli incendi boschivi;
- f) Espletamento delle funzioni di vigilanza;
- g) Espletamento di funzioni amministrative.

ART. 8 – Vigilanza

La vigilanza sull'applicazione e sul rispetto del presente Regolamento è affidata agli agenti del Corpo Carabinieri Forestali, alla Polizia Provinciale, agli organi di polizia locale, alle Guardie Ecologiche Volontarie di cui alla L.R. 28.02.2008, n. 9 "Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica" ed ai dipendenti della Comunità Montana, della Provincia, dei Comuni e degli Enti di gestione in possesso della qualifica di agenti di polizia giudiziaria.

ART. 9 – Sanzioni

Per quanto concerne le violazioni del presente Regolamento si applicano integralmente quelle previste dall'art. 110 della L.R. 31/08 e s.m.i..

ART. 10 – Orario di raccolta

La raccolta dei funghi è consentita dall'alba al tramonto.

ART. 11 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della Deliberazione di approvazione da parte dell'Assemblea della Comunità Montana di Valle Sabbia, e la contestuale pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio della Comunità Montana, ed è vincolante per tutti i Comuni aderenti (sottoscrittori della specifica "*Convenzione per la gestione del servizio di riscossione del contributo per la raccolta dei funghi epigei*"). Le modifiche del costo del contributo di cui all'art. 5 del presente Regolamento potranno essere approvate con Deliberazione di Giunta Esecutiva della Comunità Montana

ART. 12 – Norme transitorie

Al fine dell'applicazione del presente Regolamento per tutto quanto in esso non espressamente indicato si applicano le norme della Legge 23 Agosto 1993 n° 352 e della Legge Regionale 31/08 e s.m.i..